



CONSIGLIO NOTARILE  
di  
P A R M A

## MODIFICHE NORME SU ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE

**Il DPR n. 137 del 7 agosto 2012 – pubblicato sulla G.U. n. 153 n. 189 - che ha introdotto il “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”** apporta alcune **modifiche per quanto riguarda l’accesso alla professione notarile.**

In particolare l’articolo 6 (“Tirocinio per l’accesso”) stabilisce che:

- il professionista affidatario deve avere ***almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo;***
- ***non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente*** (salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri stabiliti con regolamento del CNN o del Consiglio distrettuale, previo parere vincolante del ministro vigilante);
- l’interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto.